

Capitolo 2 | Tipi di società

Sommario

1. I tipi di società. - 2. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica. - 3. Le società di persone. - 4. Le società di capitali. - 5. Società commerciali e non commerciali. - 6. Le società artigiane. - 7. Le società «agricole». - 8. Ipotesi particolari di società: la società di fatto, la società occulta e la società apparente.

1. I tipi di società

Sotto l'aspetto organizzativo, la società si distingue nei seguenti *tipi*, espressamente previsti dal legislatore, con elementi e caratteri propri:

<i>di persone</i>	<ul style="list-style-type: none">Società sempliceSocietà in nome collettivo (S.n.c.)Società in accomandita semplice (S.a.s.)	} a scopo di lucro
<i>di capitali</i>	<ul style="list-style-type: none">Società per azioni (S.p.a.)Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)Società a responsabilità limitata (S.r.l.)	
	<ul style="list-style-type: none">Società cooperativaSocietà di mutua assicurazione	} a scopo mutualistico

A questi tipi di società se ne aggiungono altri due, regolati dal diritto europeo: la società europea e, a partire dal 2006, la società cooperativa europea.

La scelta del tipo di società è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti: queste possono, infatti, costituire validamente una società anche senza manifestare espressamente a quale tipo vogliono rifarsi (si pensi al caso delle *società di fatto* di cui si parlerà più avanti).

Non sono ammesse, alla stregua del nostro ordinamento, **società atipiche**, essendo precluso all'autonomia privata creare nuovi tipi societari che esulino dagli schemi del codice civile.

L'unico limite generale posto dalla legge nella scelta del tipo da parte di coloro che intendono costituire una società concerne la società semplice, che può essere utilizzata solo per attività non commerciali, mentre ciascuno degli altri tipi sociali può svolgere qualsiasi tipologia di attività economica, sia essa agricola, commerciale o di altro genere. Tale principio di tipicità non è rigido al punto da impedire ai soci di apportare modifiche al modello legale prescelto, in dipendenza delle loro specifiche esigenze.

È riconosciuta, infatti, la possibilità di introdurre **clausole atipiche**, volte ad arricchire il contenuto tipico del contratto. Tali clausole sono valide solo in quanto non modificano gli elementi essenziali del tipo adottato e non intacchino la disciplina legislativa dei rapporti con i terzi: in particolare, si considerano inderogabili le norme relative al regime di responsabilità per le obbligazioni sociali previsto per i singoli tipi, nonché in generale il modello organizzativo delle società di capitali.

Le *clausole atipiche*, infine, non vanno confuse con i *patti parasociali*, ossia con quegli accordi stipulati tra i soci per regolare il loro comportamento nella società. Mentre, infatti, questi accordi rivestono una *efficacia* meramente *obbligatoria* (vincolando solo i soci che li hanno sottoscritti), le clausole atipiche hanno, invece, *efficacia reale* (vincolando tutti i soci e loro aventi causa).

2. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica

I tipi di società possono classificarsi in due grandi gruppi, a seconda che risultino organizzati *su base personale* o *su base capitalistica*: nel primo caso si hanno **società di persone**, nel secondo **società di capitali**.

Queste due categorie si differenziano poiché nelle sole società di capitali si realizza una **autonomia patrimoniale perfetta**. Mentre nelle società di persone, infatti, sono tenuti al pagamento dei debiti sociali, in via sussidiaria, anche i soci o alcuni di essi (*responsabilità limitata*), nelle società di capitali e nelle società per azioni, in particolare, le obbligazioni sociali gravano esclusivamente sulla società, in quanto nessuno dei soci può essere chiamato al pagamento dei debiti sociali (*responsabilità limitata*).

Ciò significa che:

- i *creditori particolari* del socio non possono soddisfarsi sulla quota di questi nella società;
- i *creditori sociali*, a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.

Le vicende patrimoniali dei soci nelle società di capitali, dunque, non intaccano il patrimonio sociale e viceversa.

Tale autonomia, invece, si attenua sensibilmente nella società di persone la cui disciplina prevede casi di *liquidazione della quota del socio* per suoi debiti personali e sancisce la *responsabilità illimitata e solidale* dei soci (ad eccezione degli accomandanti) per le obbligazioni sociali (cd. **autonomia patrimoniale imperfetta**).

Si discute poi se ulteriore elemento di differenziazione sia dato dal riconoscimento in capo alle sole società di capitali della **personalità giuridica**, intesa quale condizione di *alterità soggettiva* della società rispetto ai singoli soci (CAMPOBASSO). In pratica, la società «riconosciuta» persona giuridica è soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci, con un proprio patrimonio, propri diritti e proprie obbligazioni.

Invero, il legislatore, senza possibilità di equivoci, distingue fra società aventi personalità giuridica e società che non ne sono provviste (le società di persone). L'art. 19 c.p.c., infatti, menziona espressamente le società «non aventi personalità giuridica»; l'art. 2331 c.c. parla della «personalità» solo per le società per azioni e tale norma viene richiamata per le altre società di capitali e per le cooperative, ma non per le società di persone.

La giurisprudenza della Suprema Corte, con la migliore dottrina, è costantemente orientata nel senso di *non riconoscere la personalità giuridica alle società di persone*.

Dal concetto di *personalità* deve essere tenuto distinto quello di *soggettività giuridica*, per cui, secondo l'opinione preferibile, tutte le società, di persone e di capitali, costituiscono *autonomi soggetti di diritto*, dotati di una *propria capacità giuridica e di agire*. In sostanza, esse rappresentano autonomi centri di imputazione di effetti giuridici.

3. Le società di persone

La disciplina delle società di persone è ispirata al presupposto che ogni socio abbia deciso di far parte della società anche in considerazione delle persone degli altri soci, in conseguenza della normale responsabilità personale dei soci e dell'ampio potere che essi hanno nell'amministrazione della società.

Tali società si caratterizzano, sia pur con gradazioni diverse, per il rilievo centrale della *persona del socio* nella configurazione dei profili più significativi della loro disciplina, concernenti in particolare la responsabilità per le obbligazioni sociali, la partecipazione sociale e l'amministrazione della società.

Caratteri delle **società di persone** sono:

- la *responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali*: di tutti i soci, nella società in nome collettivo (art. 2291); di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per alcuni di essi, nella società semplice (art. 2267); dei soli soci accomandatari, nella società in accomandita semplice, mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata (art. 2313).

Responsabilità «illimitata» significa che il socio risponde per le obbligazioni sociali «con tutti i suoi beni presenti e futuri» (art. 2740); *responsabilità «solidale»* significa, invece, che il creditore sociale può, a propria discrezione, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci ed esigere da lui l'adempimento della intera obbligazione (art. 1292);

- la *diretta inerenza del potere di amministrazione alla qualità di socio* (in particolare, di socio illimitatamente responsabile): ciascun socio è, in quanto tale, amministratore della società (art. 2257).

La responsabilità illimitata e la correlativa partecipazione all'amministrazione — nota GALGANO — fanno sì che i soci vengano in considerazione, essenzialmente, per le loro qualità o condizioni personali, costituite sia dall'entità del loro patrimonio che dalle loro qualità morali e capacità imprenditoriali: di qui, appunto, la denominazione di *società di persone*;

— *l'intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri associati.*

Il contratto di società, pertanto, si presenta, sotto questo aspetto, come un contratto stipulato «*intuitu personae*», ossia come un contratto nel quale, ex art. 1429, n. 3, l'identità o le qualità personali di ciascuno dei contraenti *determinano il consenso* degli altri contraenti.

4. Le società di capitali

Le **società di capitali** si differenziano dalle società di persone per alcuni tratti riguardanti prevalentemente la disciplina del *capitale*, delle *partecipazioni sociali* e dell'*autonomia patrimoniale* della società rispetto ai soci ed ai terzi.

Particolarmente significativa risulta la differenza che assume il concetto di partecipazione sociale: nelle società di persone, essa rappresenta una posizione che, pur essendo dotata di valore, esprime l'appartenenza ad un'organizzazione che si modifica al modificarsi del suo titolare; nelle società di capitali, invece, essa si configura in termini di vero e proprio *bene*, cioè di *valore economico autonomo*, sia rispetto all'organizzazione sociale che rispetto agli altri valori che compongono il patrimonio del suo titolare, e come tale suscettibile di divenire oggetto di vicende giuridiche anch'esse autonome. Di conseguenza, mentre nelle società di persone la modificazione della persona dei soci costituisce in ogni caso una modificazione dell'organizzazione, ciò non accade nelle società di capitali, in ordine alle quali essa rappresenta un evento estraneo all'organizzazione, che coinvolge esclusivamente la posizione ed il patrimonio del socio uscente e di quelli eventualmente entranti.

Nelle società di capitali le qualità personali dei soci assumono un rilievo secondario ed i soci vengono in considerazione solo in ragione della quota di capitale da essi sottoscritta.

Nelle società di capitali:

— *i soci godono del beneficio della responsabilità limitata*: essi, cioè, rischiano nell'impresa solo il danaro o i beni che hanno conferito in società.

Si ricordi, però, che i soci accomandatari (della società in accomandita per azioni) sono, invece, solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali;

— *il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio*: infatti, il socio non è, in quanto tale, amministratore della società; la qualità di socio gli conferisce solo il potere di concorrere, con il proprio voto, alla nomina degli amministratori;

— *la qualità di socio è liberamente trasferibile*: la sostituzione della persona del socio — per cessione volontaria o a causa di morte — non richiede alcuna modificazione del contratto di società e si attua esclusivamente per volontà del cedente e del cessionario o, nel caso di morte del socio, secondo il meccanismo delle successioni.

Ciò si spiega con l'importanza secondaria delle qualità personali del socio, che interviene nella società solo in quanto detentore di ricchezza e non in quanto individuo particolarmente capace ed onesto.

5. Società commerciali e non commerciali

Altra importante distinzione in campo societario è quella tra:

- a) **società commerciali**, che sono: la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società a responsabilità limitata, la società in accomandita per azioni;
- b) **società non commerciali**, ovvero la società semplice.

La differenza fra le due categorie sta nel fatto che una società avente oggetto commerciale (ossia diretta all'esercizio di un'attività definibile commerciale sulla base dell'art. 2195) non può costituirsi in forma di società semplice; mentre una società avente oggetto non commerciale (ad es. diretta all'esercizio di attività agricole ex art. 2135) può adottare qualsiasi forma.

Si tratta di un parallelismo non perfetto, dal momento che le società commerciali possono essere utilizzate *anche* per l'esercizio di attività non commerciali, a differenza della società semplice che può svolgere *soltanto* attività non commerciali. Ciò consente di comprendere la ragione per la quale, nell'ambito delle sole società commerciali, si parla di società di *forma commerciale*, per indicare tutte le società appartenenti ai tipi corrispondenti (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.), a prescindere dalla natura commerciale o meno dell'attività da esse svolta, e di società con *oggetto commerciale*, per indicare soltanto quelle, tra tali società, che esercitano un'attività di natura commerciale. La *ratio* legislativa è quella di impedire che un'attività a contenuto economico più evoluto, ed implicante di regola una più intricata rete di rapporti con i terzi, adotti le strutture semplificate ed operi in regime di ridotta autonomia patrimoniale, proprio della società semplice.

Società commerciale che svolge attività non commerciale

Si noti che nel caso in cui una società, pur adottando il tipo di una società commerciale svolga un'attività non commerciale, questa non sarà perciò stesso soggetta allo statuto dell'imprenditore commerciale. Così sarà sicuramente soggetta alle norme del tipo societario prescelto, ma *non sarà soggetta al fallimento* perché la soggezione alla procedura concorsuale si ricollega alla natura commerciale dell'*attività* esercitata dalla società e non alla forma adottata.

Sarà però soggetta all'*iscrizione nel registro delle imprese*, perché l'art. 8 L. 580/93 assoggetta a tale obbligo tutte le società, incluse quelle costituite in forma di società semplice.

Anche la *tenuta delle scritture contabili* è adempimento che si ricollega alla forma commerciale del tipo di società adottato, indipendentemente dal tipo di attività esercitata.

6. Le società artigiane

L'art. 3, 2° comma, della L. 443/1985, stabilisce che è considerata **artigiana** «*l'impresa costituita in forma di società anche cooperativa, escluse le S.p.a., le S.r.l. e le S.a.p.a., purché la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale*».

Successivamente, la L. 133/1997 ha previsto che l'impresa artigiana in forma societaria possa costituirsi anche nella forma della *società in accomandita semplice* e nella forma della *società a responsabilità limitata unipersonale*.

La L. 57/2001, infine, ha esteso la qualifica di impresa artigiana anche alla società a responsabilità limitata pluripersonale, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.



Possono fallire le società artigiane?

La questione relativa all'esonero dell'artigiano dall'assoggettabilità alle procedure concorsuali è stata ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, in quanto, mentre l'art. 2083 c.c. ricomprende esplicitamente l'artigiano tra i piccoli imprenditori, l'art. 1 L.F. (nel testo sia anteriore che successivo alla riforma del 2006) escludeva dal fallimento gli imprenditori in base a diversi criteri di natura quantitativa e non faceva menzione dell'artigiano.

I dubbi interpretativi si sono conclusi con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, del decreto correttivo (d. lgs. 169/2007) che ha individuato un'area di *non fallibilità* prescindendo dalla nozione di «piccolo imprenditore», semplicemente ancorandola alla sussistenza di requisiti dimensionali e di indebitamento, indipendentemente dalla definizione codicistica di piccolo imprenditore o di artigiano.

Il problema dell'assoggettabilità al fallimento delle **società artigiane** (che aveva suscitato numerosi contrasti in dottrina nella disciplina anteriore alla riforma per il loro difficile inquadramento nella nozione di piccoli imprenditori) è stato superato sia con l'introduzione della riforma del 2006, che ha eliminato l'assoggettabilità al fallimento delle società di modeste dimensioni, sia con il decreto correttivo, che ha eliminato la definizione di piccolo imprenditore.

7. Le società «agricole»

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (in materia di ordinamento e modernizzazione del settore agricolo), in attuazione della delega contenuta nella L. 57/2001, ha innovativamente introdotto la figura dell'**imprenditore agricolo a titolo principale** in ambito societario. In proposito, l'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, qualificava «a titolo principale» *l'imprenditore che dedicasse all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale*.

L'art. 10 del citato D.Lgs. 228/2001, integrando l'art. 12 della L. 153/1975, ha disposto che **le società** dovessero considerarsi *imprenditori agricoli a titolo principale* qualora lo statuto avesse previsto quale oggetto sociale **l'esercizio esclusivo dell'attività agricola** e tale qualifica fosse posseduta da un numero qualificato di soci.

Con la successiva approvazione del **D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99**, il legislatore ha compiuto un passo importante sia in ordine alla rivisitazione della figura dell'imprenditore agricolo, sia in ordine al completamento di quel processo di modernizzazione dell'agricoltura già iniziato con il D.Lgs. 228/2001.

Il testo di legge, in particolare, ridefinisce i contorni della figura dell'imprenditore agricolo, che diviene «professionale» ed ottiene il riconoscimento di molte agevolazioni, attribuite in passato al solo coltivatore diretto; istituisce le società agricole a titolo professionale; incentiva l'imprenditoria giovanile, attraverso il riconoscimento di numerose forme di sostegno.

Imprenditore agricolo professionale (Iap) è definito *chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente od in qualità di socio di società di persone o cooperative o di amministratore di società di capitali, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro* (art. 1 D.Lgs. 99/2004, come modif. dal D.Lgs. 101/2005).

La figura dell'imprenditore agricolo professionale viene dunque a sostituire quella dell'*imprenditore agricolo a titolo principale* (Iatp), che per anni ha costituito il riferimento adottato in sede comunitaria per stabilire requisiti uniformi tra gli Stati membri al fine di selezionare gli agricoltori alle cui imprese concedere i sostegni previsti.

Il D.Lgs. 99/2004 (come modificato dal D.Lgs. 101/2005, dalla L. 296/2006 e, da ultimo, dalla L. 34/2008) si occupa, inoltre, delle **società**, prevedendo che le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali in presenza delle seguenti condizioni:

- lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole;
- almeno un socio (nelle società di persone) od un amministratore (nelle società di capitali) siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (nelle cooperative l'amministratore deve essere anche socio).

A seguito delle integrazioni compiute dal D.Lgs. 101/2005, la qualifica di Iap è riconosciuta anche:

- a) ai **soci di società** di persone e cooperative, incluse le cooperative di lavoro, che svolgono la loro attività nella società e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - abbiano competenze e conoscenze professionali in agricoltura;
 - dedichino a tale attività almeno il 50% del proprio tempo di lavoro;
 - ricavano da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro;
- b) agli **amministratori** di società di capitali che svolgano la loro attività nella società in presenza dei requisiti di cui al punto precedente.

Le società che intendono assumere la veste di «società agricole» devono necessariamente indicare tale termine nella propria denominazione o ragione sociale.

Per quanto riguarda la disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi, il **D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011 (manovra economica)** ha previsto che in attesa della revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi, le imprese agricole in stato di insolvenza e di crisi potranno accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale previsti dagli artt. 182bis e 182ter della Legge Fallimentare. Il vantaggio riconosciuto agli agricoltori è, quindi, quello che durante il raggiungimento dell'accordo con i creditori (che deve riguardare il 60% dei crediti) sono sospese le azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore (es. il sequestro conservativo dei suoi beni) che, di norma, pregiudicano l'attività di impresa.

8. Ipotesi particolari di società: la società di fatto, la società occulta e la società apparente

Nelle società di persone l'atto costitutivo non è soggetto a forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; nelle società di capitali, invece, è prescritta la forma dell'atto pubblico a pena di nullità. L'assoluta libertà della forma prevista nelle società di persone permette alle parti di stipulare il contratto di società anche per **fatti concludenti**, cioè per effetto del comportamento dei soci corrispondente al contenuto del contratto e indipendentemente da una manifestazione di volontà espressa. Si parla, in tal caso, di **società di fatto**.

In particolare, la società di fatto sarà inquadrabile nel tipo della *società semplice* se l'attività esercitata è di carattere non commerciale, ovvero nel tipo della *società in nome collettivo irregolare* se l'attività esercitata è un'attività commerciale.

Con l'espressione «**irregolare**», invece, si intende la società commerciale di persone non iscritta nel registro delle imprese: l'iscrizione, infatti, non costituisce un requisito di validità in tali tipi di società, per cui qualora essa manchi, se sussiste un atto costitutivo valido, si è in presenza di una società di persone irregolare (le S.n.c. e le S.a.s. non iscritte nel registro delle imprese sono dunque sempre irregolari). Il problema della società irregolare non riguarda invece la *società semplice*, che non è soggetta a forme legali di pubblicità e per la quale è prevista l'iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese. *Non possono invece operare come società irregolari le società di capitali*, poiché per esse l'iscrizione nel registro delle imprese si pone come elemento costitutivo.

La **società irregolare si distingue dunque dalla società di fatto**: in quest'ultima è infatti assente un accordo, anche solo verbale, tra i soci, pur sussistendo la volontà di esercitare l'attività economica in forma societaria allo scopo di dividerne gli utili; nella società irregolare, invece, deve esistere almeno un accordo tra i contraenti, il cui contenuto minimo deve riguardare l'oggetto sociale e i conferimenti.

Di recente, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia con sentenza del 15 marzo 2010, n. 6175, con la quale ha stabilito che «la concreta mancanza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una società di fatto o irregolare non impedisce al giudice del merito l'accertamento *aliunde* dell'esistenza di una struttura societaria...». Inoltre, diversamente da quanto ritenuto in altre occasioni, la Corte ha nella fattispecie rilevato che «è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell'art. 2297 cod. civ. la esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società».

Si parla, invece, di **società occulta** con riguardo all'ipotesi in cui più soggetti decidono di dar vita ad una società pattuendo, però, che **essa non risulti all'esterno** nei rapporti con i terzi (cd. *patto di occultamento*). In pratica, essi dispongono che nei confronti dei terzi appaia uno solo dei soci (o addirittura un terzo) il quale, *pur agendo per conto della società*, tuttavia *spende unicamente il suo nome*, di modo che, all'esterno, la società appaia come un'impresa individuale.

Il fine perseguito dalle parti attraverso l'occultamento della società consiste normalmente nel *limitare la responsabilità* per le obbligazioni sociali *al solo soggetto che le ha contratte a nome proprio*. Il problema delle società occulte rileva soprattutto in tema di **fallimento**. Infatti, già prima che il **D.Lgs. 5/2006** (di riforma delle procedure concorsuali) intervenisse a modificare il disposto dell'art. 147 L.F., alcuni Autori (FERRI, BIGIAMI) e la giurisprudenza prevalente ritenevano che la manca-

ta esteriorizzazione della società non impedisse l'estensione del fallimento (dell'imprenditore individuale, socio di società occulta) anche ai soci occulti di *società occulta*, a tal fine interpretandosi estensivamente il 2° comma dell'art. 147 L.F. (nel testo anteriore alla riforma, in vigore fino al 16 luglio 2006).

Nella rinnovata versione della norma, il legislatore ha consacrato normativamente l'orientamento già diffuso in dottrina e giurisprudenza, prevedendo al 5° comma la *estensione del fallimento dell'imprenditore individuale alla società occulta* che si scopra esistere successivamente alla dichiarazione di fallimento e di cui l'imprenditore fallito sia socio illimitatamente responsabile (art. 147 L.F.).

Ulteriore fenomeno, distinto da quello appena descritto, è rappresentato dalla cd. **società apparente**, che si realizza quando più soggetti, non legati da alcun rapporto societario, *si comportano in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che essi agiscono in qualità di soci, inducendoli a fare affidamento sull'esistenza della società e sulla sua responsabilità solidale per le obbligazioni assunte* (GALGANO).

In tal caso, in applicazione del principio generale di **tutela dell'affidamento**, la giurisprudenza dominante ritiene *responsabili, illimitatamente e solidalmente*, per le obbligazioni assunte, i *soci apparenti* che, colposamente, hanno realizzato una situazione difforme dalla realtà ingenerando nei terzi un legittimo affidamento.



..... Può fallire la società apparente?

Nella società apparente, il comportamento degli agenti assume una funzione preminente ai fini della tutela dell'affidamento dei terzi, senza che sia necessario indagare se la società esista o meno in concreto.

Si afferma, pertanto, che la prova contraria non deve riguardare l'inesistenza della società, ma deve essere rivolta a fare escludere il comportamento mediante il quale i soci apparenti hanno ingenerato nei terzi di buona fede il convincimento incolpevole dell'esistenza della società.

Per limitare la portata di tali principi, la Suprema Corte richiede:

- che l'affidamento dei terzi non discenda da loro colpa, per aver trascurato l'onere di accertarsi della realtà delle cose;
- che all'apparenza oggettiva della situazione giuridica e alla buona fede del terzo si accompagni un comportamento doloso o colposo da parte del titolare della situazione apparente che ha causato l'errore del terzo.

In presenza di queste condizioni, è ammesso il **fallimento** della società apparente.
.....

Questionario

1. Cosa significa **autonomia patrimoniale perfetta** e quali società godono di essa? (par. 2)
2. Qual è la **natura giuridica del contratto** delle società di persone? (par. 3)
3. Cosa accade se una società, pur adottando il tipo di una società commerciale, svolge un'**attività non commerciale**? (par. 5)

4. Quali elementi contraddistinguono l'**impresa artigiana**?
(par. 6)
5. Qual è la definizione di **imprenditore agricolo professionale**?
(par. 7)
6. Come è disciplinato il **fallimento della società occulta**?
(par. 8)